



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 10085 DEL 08/06/2026

1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
<i>ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
2 DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
2.1 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
<i>ART.2 Finalità.....</i>	<i>3</i>
2.2 TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVA.....	3
<i>ART.3 Offerta formativa.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.4 Attività formative.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.5 Corsi Singoli.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.6 Computo del voto di Laurea.....</i>	<i>5</i>
2.3 TITOLO III – COMMISSIONI.....	5
<i>ART.7 Commissioni.....</i>	<i>5</i>
<i>ART.8 Commissione per la prova finale: ruoli.....</i>	<i>6</i>
<i>ART.9 Rinvio.....</i>	<i>6</i>
2.4 TITOLO IV – VARIE.....	7
<i>ART.10 Salute e sicurezza.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.11 Modifiche al regolamento.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.12 Pubblicità e trasparenza.....</i>	<i>8</i>
3 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	8
<i>ART.13 Entrata in vigore.....</i>	<i>8</i>
<i>ART.14 Norma finale.....</i>	<i>8</i>

1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

- 1 Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole comuni ai corsi afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia disciplinando altresì le materie e le funzioni attribuitele dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2 Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferito in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

2.1 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART.2 Finalità

1. Le funzioni attribuite alla Facoltà, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo, sono finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche, formative, della ricerca scientifica e della terza missione/impatto sociale.
2. Nello svolgimento di dette funzioni la Facoltà si articola in diversi organi la cui disciplina è contenuta nella parte dedicata nel Regolamento Generale di Ateneo, al quale si fa integrale rinvio.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Facoltà si può altresì avvalere del personale tecnico amministrativo di Ateneo.

2.2 TITOLO II – ATTIVITÀ FORMATIVA

ART.3 Offerta formativa

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia può proporre l'attivazione di Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Master di primo e di secondo livello, Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, Corsi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione, in relazione alle competenze ed alla disponibilità di risorse della Facoltà stessa.
2. La Facoltà di Medicina e Chirurgia coordina le attività di programmazione didattica dei corsi di studio ad essa afferenti, come previsto dall'articolo 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, e ne assicura la coerente organizzazione anche ai fini della corretta distribuzione degli impegni della docenza di ruolo e degli obblighi didattici, come previsto dagli art. 26, 27 e 28 del Regolamento Didattico di Ateneo nonché dall'art. 19, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo. L'offerta formativa è resa disponibile annualmente sul sito istituzionale di Ateneo, nelle pagine dedicate ai corsi pre e post-laurea.

ART.4 Attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni insegnamento, modulo, laboratorio, tirocinio o altra esperienza strutturata prevista dal percorso di studio, finalizzata all'acquisizione di conoscenze,

competenze e abilità coerenti con gli obiettivi qualificanti della classe di riferimento. Le attività formative concorrono al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e sono progettate, erogate e valutate secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio di riferimento, nel rispetto dei criteri e degli standard definiti dalla normativa nazionale. Le attività formative, erogabili anche a distanza nel rispetto della normativa vigente, sono progettate in coerenza con quanto definito dai successivi commi.

2. Per Didattica Erogativa si intende il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula che sono focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente. Rientrano in tale categoria:
 - lezione;
 - seminario.
3. Per Didattica Interattiva si intende il complesso degli interventi didattici integrativi alla didattica erogativa, di cui al precedente comma, rivolti da parte del docente/tutor all'intera classe (o a un suo sottogruppo); degli interventi brevi effettuati dai corsisti; delle e-tivity strutturate (individuali o collaborative); delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere. Rientrano in tale categoria:
 - dissertazione di casi clinici;
 - esercitazione;
 - didattica assistita;
 - laboratorio.
4. Per Didattica Professionalizzante si intende l'insieme delle attività formative destinate all'acquisizione e al consolidamento delle competenze pratiche, tecniche e professionali indispensabili all'esercizio della futura professione. Tali attività, che devono essere coerenti con il profilo professionale, si realizzano attraverso modalità di apprendimento esperienziale svolte, in contesti operativi reali o simulati, sotto la guida e la supervisione di personale qualificato, e sono volte a integrare in modo strutturato conoscenze teoriche e abilità operative. Rientrano in tale categoria:
 - tirocinio;
 - attività professionalizzante comprensiva del tirocinio pratico valutativo;
 - laboratorio professionalizzante.
5. Per Apprendimento Autonomo si intende quella parte del percorso formativo in cui lo studente, avendo a disposizione anche strumenti forniti dall'Ateneo, gestisce in modo indipendente lo studio individuale e l'auto-apprendimento al fine di acquisire conoscenze, abilità e competenze, contribuendo così al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi dal corso di studio.
6. Per Internato di Tesi si intende un periodo di attività formativa svolto all'interno di una struttura universitaria o convenzionata durante il quale lo studente partecipa in modo continuativo e guidato ad attività di ricerca, studio o pratica professionale finalizzate alla preparazione della propria tesi di laurea.

7. Per Tirocinio Formativo e di Orientamento (*stage*) si intende un periodo di formazione presso un'azienda o un ente privato o pubblico con lo scopo, tra gli altri, di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.
8. Ciascun Regolamento Didattico di Corso di Studio potrà prevedere attività extra curricolari che potranno essere erogate secondo le forme didattiche di cui ai precedenti commi.

ART.5 Corsi Singoli

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, la Facoltà stabilisce che, per i Corsi di Studio non a numero programmato, l'iscrizione ai Corsi Singoli è subordinata alla preventiva deliberazione dei competenti Consigli di Corso di Studio. Non è prevista la possibilità di iscrizione alle attività di Didattica Professionalizzante.

ART.6 Computo del voto di Laurea

1. Il voto di laurea è determinato sulla base della carriera accademica dello studente e della valutazione della prova finale, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il voto di partenza è calcolato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio di riferimento, sulla base della media aritmetica o della media ponderata dei voti conseguiti negli esami previsti dal piano degli studi.
3. Ai fini della determinazione del voto finale possono essere attribuiti:
 - a) fino a 7 punti, per la valutazione della tesi di laurea in sede di discussione;
 - b) fino a 7 punti, per attività ulteriori svolte nel corso del percorso formativo, secondo criteri definiti dal Corso di Studio riferiti in particolare ad attività pratiche e professionalizzanti, a periodi di mobilità internazionale o programmi Erasmus, a numero di lodi conseguite e alla regolarità del percorso di studi;
 - c) la lode può essere attribuita al conseguimento di un punteggio finale non inferiore a 113/110, con il voto unanime dei componenti della Commissione per la prova finale;
 - d) la menzione d'onore può essere attribuita al conseguimento di un punteggio finale non inferiore a 116/110, con il voto unanime dei componenti della Commissione per la prova finale.

2.3 TITOLO III – COMMISSIONI

ART.7 Commissioni

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo all'art. 21, il Consiglio di Facoltà può istituire commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per specifiche materie o su particolari questioni, con un ruolo meramente consultivo, sia a livello di Facoltà sia a livello di Corso di Studio. Con la deliberazione di istituzione della commissione, il Consiglio di Facoltà stabilisce anche i compiti e la durata, salvo che non siano già disciplinati da altra normativa o dal presente Regolamento.

2. Salvo non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, spetta al Consiglio di Facoltà nominare il Presidente ed i componenti di ciascuna commissione su proposta del Preside. Le delibere di istituzione delle commissioni e di nomina dei componenti sono effettuate in seduta ordinaria del Consiglio di Facoltà, con voto palese e a maggioranza semplice.
3. Il Preside può partecipare di diritto a tutte le commissioni della Facoltà anche quando non ne sia componente.
4. Le commissioni attive presso i Consigli di Facoltà ed i Consigli di Corso di Studio, costituite secondo quanto disciplinato nei precedenti commi, sono oggetto di mappatura e censimento in un apposito documento organizzativo redatto e aggiornato da ciascuna Facoltà al fine di garantire trasparenza, coordinamento delle attività e razionalizzazione delle funzioni consultive.

ART.8 Commissione per la prova finale: ruoli

1. Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, i regolamenti didattici di corso di studio determinano la composizione e il funzionamento delle commissioni per la prova finale, i cui ruoli sono definiti come previsto dai successivi commi.
2. Il Relatore è il docente responsabile della supervisione scientifica e metodologica dell'elaborato finale o della tesi di laurea. Tale ruolo è obbligatorio e deve essere ricoperto da professori di prima o seconda fascia, anche di altre Facoltà dell'Ateneo e di altri atenei, da professori a contratto e da ricercatori universitari anche a tempo determinato o, infine, da esperti di provata competenza in relazione agli argomenti trattati nell'elaborato.
3. Il Correlatore, o se previsto più di uno, è il docente che affianca il Relatore offrendo supporto scientifico e metodologico su aspetti specifici dell'elaborato e contribuendo alla sua valutazione finale. Tale ruolo è facoltativo e può essere ricoperto da professori di prima o seconda fascia, anche di altre Facoltà dell'Ateneo e di altri atenei, da professori a contratto, da ricercatori universitari anche a tempo determinato o, infine, da esperti di provata competenza in relazione agli argomenti trattati nell'elaborato.
4. Il Controrelatore è il docente incaricato di valutare l'elaborato in modo indipendente portando un giudizio critico esterno e contribuendo alla discussione e alla valutazione finale in sede di laurea. Tale ruolo è facoltativo e può essere ricoperto da professori di prima o seconda fascia, anche di altre Facoltà dell'Ateneo e di altri atenei, da professori a contratto e da ricercatori universitari anche a tempo determinato o, infine, da esperti di provata competenza in relazione agli argomenti trattati nell'elaborato.
5. Almeno una delle figure sopraelencate, relatore, correlatore e controrelatore, deve essere un professore di prima o seconda fascia, o un ricercatore universitario anche a tempo determinato, dell'Ateneo.

ART.9 Rinvio

1. Per quanto riguarda le commissioni paritetiche docenti-studenti, i gruppi di riesame e i gruppi di gestione AQ, si rinvia a quanto previsto nel Regolamento del Sistema di Assicurazione della Qualità.

2.4 TITOLO IV – VARIE

ART.10 Salute e sicurezza

1. Gli studenti sono tenuti a osservare e rispettare tutte le misure di sicurezza, prevenzione e protezione adottate dall'Ateneo.
2. Gli studenti, nello svolgimento delle attività di tirocinio o pratiche, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, sono assimilati ai lavoratori. Sono pertanto destinatari delle medesime misure di tutela e responsabilità e sono quindi tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro, radioprotezione e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata da UniSR e/o dall'Ente Ospitante e avente le medesime finalità. L'Università ha formalizzato e centralizzato una serie di attività, strettamente correlate al profilo di rischio espositivo del singolo percorso di studi, finalizzate all'attuazione dei disposti di legge. Pertanto, in sintesi, lo studente, secondo le indicazioni specifiche per ogni corso di studio, è tenuto a:
 - partecipare alle iniziative informative e formative in materia, iniziali e inserite nel calendario delle attività didattiche, organizzate al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 "Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" e dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione;
 - sottoporsi alle attività di Sorveglianza sanitaria, iniziale e periodica ai sensi del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabile, del D.Lgs. 101/2020, al fine del rilascio del giudizio di idoneità preliminare all'inizio delle attività pratiche esponenti a rischio;
 - utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale resi disponibili in conformità alle indicazioni e alla formazione ricevute;
 - rispettare le misure di sicurezza generali e specifiche di sicurezza di volta in volta definite e rese disponibili.
3. L'avvio delle attività curricolari e delle attività extracurricolari esponenti a rischio specifico non potrà pertanto essere autorizzato se non dopo l'attuazione e il completamento delle prescrizioni disposte a tutela della salute e sicurezza del singolo studente. Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra, comporterà la sospensione delle attività esponenti a rischio specifico, fino all'assolvimento degli obblighi di legge.

ART.11 Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento, che dovranno essere deliberate dal Consiglio di Facoltà, potranno essere proposte dal Preside, dai Consigli di Corso di Studio o da almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Facoltà.

ART.12 *Pubblicità e trasparenza*

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina dedicata insieme alle informazioni relative alla Facoltà ed in particolare:
 - Regolamenti didattici di Corso di Studio;
 - Calendari Accademici;
 - Piani degli studi;
 - Schede degli insegnamenti per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale.

3 **Entrata in vigore e norme transitorie**

ART.13 *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale.

ART.14 *Norma finale*

1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti nonché il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo e lo Statuto dell'Ateneo.